

# sicurezza

<http://sicurezzanotizie.csao.it>

# notizie

Luglio - Agosto 2007

## Legislazione

### **Deliberazione dell'autorità per l'energia e il gas 27 giugno 2007, n. 156 - Liberalizzazione totale del mercato**

DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA E IL GAS DEL 27 GIUGNO 2007, N. 156 (Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2007) - APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA E DI SALVAGUARDIA AI CLIENTI FINALI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 2007, N. 73/2007. (DELIBERAZIONE N. 156/2007).

Ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007, n. 73 recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" (G.U. n. 139 del 18 giugno 2007), il provvedimento approva le disposizioni di cui all'Allegato A, denominato Testo Integrato Vendita o TIV e conferisce mandato al direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per:

a) monitorare l'effettiva costituzione del nuovo assetto dei servizi di vendita di energia elettrica al dettaglio dal 1° luglio 2007, come riformato ai sensi del presente provvedimento, e l'ordinato svolgimento delle attività dei diversi operatori in tale contesto nei riguardi dei clienti finali, anche ai fini di istruire eventuali provvedimenti di manutenzione, di integrazione e di consolidamento di tale assetto;

b) avviare un gruppo di lavoro, che coinvolga i soggetti interessati, con l'obiettivo di identificare opportuni indicatori per il monitoraggio del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti dotati di minore forza contrattuale;

c) assicurare, in collaborazione con la Direzione Tariffe dell'Autorità, un adeguato raccordo tra i meccanismi del sistema tariffario per il mercato vincolato

operativo sino al 30 giugno 2007 compreso e la disciplina regolatoria del nuovo assetto dei servizi di vendita di energia elettrica introdotta dal TIV con decorrenza 1° luglio 2007 ■

### **Decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 - RAEE, proroga per l'avvio del sistema di gestione**

DECRETO LEGGE DEL 2 LUGLIO 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007) - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

All'art. 15 comma 5, il decreto legge proroga al 31 dicembre 2007 l'entrata in vigore del sistema di gestione dei RAEE, che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° luglio 2007, dopo una precedente proroga. ■

### **Legge 3 agosto 2007, n. 123 - Legge delega al Governo sulla sicurezza sul lavoro**

LEGGE DEL 3 AGOSTO 2007, N. 123 (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007) - MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA.

Il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più D.Lgs. "... per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro...". Inoltre introduce novità immediate, quali:

• Costituzione parte civile e azione di regresso INAIL: In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il pubblico ministero dà immediata notizia all'INAIL, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso, dell'esercizio.

• Modifica al del D.Lgs. 626/94

- Art. 7, c. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da allegarsi al contratto di appalto o d'opera; c.3-bis. Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

- Art. 18, c. 4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale;

- Art. 19, c. 5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione rischi; c. 5-bis. Gli RLS territoriali o di comparto esercitano le attribuzioni con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.

• Contrasto del lavoro irregolare e Sospensione delle attività: il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

• Tesserino di riconoscimento: dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento; tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.

• Sopralluoghi organismi paritetici: gli organismi paritetici costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro;

• Modifica al D. Lgs. 231/01. Art. 25-septies. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

• Credito d'imposta: A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per un biennio un credito d'imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. ■

## Giurisprudenza

### Sentenza n. 24596 del 20 novembre 2006 – Denuncia dell'infortunio sul lavoro

CASSAZIONE SEZIONE LAVORO (sentenza n. 24596 del 20 novembre 2006) – Termini di denuncia infortunio – Obblighi del datore di lavoro

Il caso riguarda "l'obbligo del datore di lavoro di dare notizia all'Autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio che abbia come conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni", in merito al termine di due giorni entro il quale deve essere presentata la denuncia di infortunio (ex. Art. 53 DPR 1124/1965). La sentenza chiarisce che il termine di due giorni è previsto quando l'inabilità al lavoro supera i tre giorni. Tuttavia la norma si riferisce a infortuni che abbiano come conseguenza l'inabilità al lavoro superiore a tre giorni (secondo accertamento medico), senza che possa avere rilievo né la sola conoscenza del fatto lesivo, né quella di una inabilità costante nel termine anzidetto. Nel caso in questione il datore di lavoro avrebbe potuto denunciare l'infortunio entro i due giorni previsti dalla DPR, senza attendere il certificato medico di prolungamento della malattia occorsa al lavoratore dipendente. ■

### Sentenza n. 19356 del 18 maggio 2007 – Sicurezza delle macchine

CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (sentenza n. 19356 del 18 maggio 2007) – Lesioni personali colpose – Macchina sprovvista di dispositivo di sicurezza – Rapporto tra DPR 547/55 e DPR 459/96

Nel caso in esame il datore di lavoro risponde di lesioni personali colpose. Si tratta di un infortunio occorso a un dipendente durante l'utilizzo di una macchina (marcata CE) priva di dispositivo di sicurezza contro l'accesso a organi in

movimento. La conformità della macchina alla direttiva CE (DPR 459/96), non esonera il datore di lavoro dal rispettare le specifiche condotte di prudenza previste dalle applicabili norme antinfortunistiche, in particolare l'art. 68 del DPR 547/55 in tema di protezione, per quanto possibile, degli organi in movimento. ■

## Dalle Regioni

### Regione Abruzzo – Legge Regionale 25 giugno 2007, n. 16 - Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.)

REGIONE ABRUZZO – LEGGE REGIONALE DEL 25 GIUGNO 2007 N. 16 (Bollettino n. 38 del 11 luglio 2007) - MONITORAGGIO DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (G.P.L.) CON CAPACITÀ COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 13 MC. E CONSEGUENTI MISURE APPLICATIVE DEI PRINCIPI DI SALVAGUARDIA E CONTROLLO DI CUI AL D.M. 23 SETTEMBRE 2004 NONCHÉ DI QUELLI INTRODOTTI DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE N. 329/2004

Con questo provvedimento la Regione Abruzzo, previa rilevazione dei dati effettuata ai sensi dell'art. 3, determina le modalità di monitoraggio e di verifica sul funzionamento e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL), con capacità complessiva non superiore a 13 mc., in attuazione della disciplina statale in materia e dei nuovi controlli di esercizio previsti dal D.M. 23 settembre 2004.

In particolare la legge determina disposizioni tecniche, provvedimenti per il monitoraggio dei depositi di g.p.l. e programmazione e disposizioni delle verifiche. ■

### Regione Abruzzo - Legge Regionale del 25 giugno 2007, n. 17 - Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici

REGIONE ABRUZZO – LEGGE REGIONALE DEL 25 GIUGNO 2007 N. 17 (Bollettino n. 38 del 11 luglio 2007) - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, è diretta a promuovere il miglioramento delle prestazioni

energetiche degli edifici abruzzesi, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, attraverso le attività di esercizio, manutenzione, accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti termici. ■

## Notizie dallo CSAO

### Corsi a calendario: settembre e ottobre 2007

#### Mese di Settembre

##### • Sicurezza Rspg e Aspp

##### **S06c: 11 - 14 e 25 - 28 settembre 2007**

4°: Modulo B di specializzazione - Macrosettore di attività Ateco 7

##### **S08c: 13 - 14 settembre 2007**

3°: Modulo B di specializzazione - Macrosettore di attività Ateco 9

##### **S03c: 17 - 20 settembre e 01 - 03 ottobre 2007**

3°: Modulo B di specializzazione - Macrosettore di attività Ateco 4

##### **S15c: 18 settembre 2007**

3°: Corso di aggiornamento per Aspp (validità annuale) - Macrosettori di attività Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9

##### **S14d: 20 - 21 settembre 2007**

4°: Corso di aggiornamento per Rspg (validità annuale) - Macrosettore di attività Ateco 3-4-5-7

##### **S10b: 24 - 28 settembre 2007**

2°: Corso di aggiornamento per Rspg (validità quinquennale) - Macrosettore di attività Ateco 1-2-6-8-9

##### **S01d: 24 - 27 settembre 2007**

8°: Modulo A - Corso di base per lo svolgimento del compito di Responsabili e Addetti dei Servizi Prevenzione e Protezione

##### • Sicurezza

##### **S25b: 18 - 21 settembre 2007**

4°: Corso di preparazione all'esame per il conseguimento della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici

##### **S20ba: 21 settembre 2007**

6°: Corso di aggiornamento per addetti al Pronto Soccorso (Aziende di gruppo B e C)

##### **S23b: inizio 25 settembre 2007**

6°: Consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose

##### **S46a: 28 settembre 2007**

5°: Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

• **Speciali**

**SP6a: 24 - 25 settembre 2007**

4°: Sicurezza e valutazione del rischio associato all'impiego di apparecchiature laser

**Mese di Ottobre**

• **Sicurezza Rspg e Aspp**

**S11c: 01 - 05 e 15 - 19 ottobre 2007**

3°: Corso di aggiornamento per Rspg (validità quinquennale) - Macrosettori di attività Ateco 3-4-5-7

**S13d: 04 ottobre 2007**

4°: Corso di aggiornamento per Rspg (validità annuale) - Macrosettori di attività Ateco 1-2-6-8-9

**S04d: 08 - 12 e 22 - 26 ottobre 2007**

3°: Modulo B di specializzazione - Macrosettori di attività Ateco 5

**S09d: 08 - 11 ottobre 2007**

8°: Modulo C - Corso di specializzazione per Rspg

**S12b: 08 - 12 ottobre 2007**

2°: Corso di aggiornamento per Aspp (validità quinquennale) - Macrosettori di attività Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9

**S05c: 15 - 18 ottobre 2007**

4°: Modulo B di specializzazione - Macrosettori di attività Ateco 6

**S07c: 22 - 25 ottobre 2007**

3°: Modulo B di specializzazione - Macrosettori di attività Ateco 8

**S16c: 29 - 30 ottobre 2007**

20°: Corso per Datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del RSPP

• **Sicurezza**

**S20bb: 02 ottobre 2007**

6°: Corso di aggiornamento per addetti al Pronto Soccorso (Aziende gruppo B e C)

**S21a: 03 - 04 ottobre 2007**

10°: Qualifica degli operatori per l'esecuzione dei lavori elettrici

**S17c: 15 - 19 ottobre 2007**

26°: Corso per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

**S26b: 23 - 24 ottobre 2007**

8°: Informativa di base sulla "Direttiva cantieri" D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99

**S18: 25 - 26 ottobre 2007**

26°: Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

- Rischio basso: 4 ore
- Rischio medio: 8 ore
- Rischio elevato: 16 ore

**S44c: 26 ottobre 2007**

10°: Addetti all'uso dei carrelli elevatori

**S19ba: 29 - 30 ottobre 2007**

10°: Corso per addetti al Pronto Soccorso (Aziende gruppo A)

• **Ecologia**

**E2a: 22 - 26 ottobre 2007**

7°: Corso di base per tecnici della gestione ambientale

• **Speciali**

**SP1a: 05 ottobre 2007**

5°: Corso di comunicazione interpersonale